



Prot. n. 40803 del 12 giugno 2012

Circolare n. 19/2012

Al Personale

SEDE

Oggetto: *Riforma sistema pensionistico – Aggiornamento normativo*

Con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 sono state emanate disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Manovra Monti").

In particolare, l'art. 21 comma 1 della suddetta legge ha disposto la soppressione dell'Inpdap e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso; l'art. 24 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Si riporta, di seguito, una breve sintesi degli interventi attuati in vigore dal 1 gennaio 2012:

1. è stato introdotto il sistema "contributivo" per coloro che avevano il sistema "retributivo" con il meccanismo di calcolo della pensione pro rata (comma 2); nulla è innovato nei confronti dei soggetti già destinatari di un sistema di calcolo misto e contributivo;
2. tutti coloro che hanno maturato il diritto a pensione, sia di anzianità che di vecchiaia, entro il 31 dicembre 2011 (*cfr. [circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/03/2012](#)*) mantengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa;
3. le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite dalle pensioni di vecchiaia e pensione anticipata conseguite in base ai nuovi requisiti;
4. Il diritto alla "pensione anticipata" nell'anno 2012 si consegue con i seguenti requisiti:
  - Uomini – con anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese
  - Donne – con anzianità contributiva pari a 41 anni ed 1 mese;

I predetti requisiti sono incrementati di un mese dall'anno 2013 e di un ulteriore mese dall'anno 2014 (comma 10), fermo restando l'incremento della speranza di vita di tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013 (comma 12) (*cfr. [tabella 1](#) e [tabella 2](#) sul sito INPS/INPDAP*);



5. sono previste "penalizzazioni" percentuali (1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età anagrafica di 62 anni, elevato al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) sulla quota retributiva dell'importo della pensione (comma 10);  
l'art. 6 c. 2-quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 (c. d. "Milleproroghe") stabilisce che tale disposizione non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro;
6. al comma 14 viene confermata, tra l'altro, la disposizione che consente alle lavoratrici di optare, in via sperimentale, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni da adeguarsi a decorrere dal 1 gennaio 2013 agli incrementi della speranza di vita) fino al 31 dicembre 2015, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro tale data. Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla Legge 122/2010 (cd. "Finestre");
7. dall'anno 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni, dal 1° gennaio 2013 è soggetto all'adeguamento della speranza di vita (comma 6 lett. c) (cfr [tabella 1](#) e [tabella 2](#) su sito INPS/INPDAP);
8. la nuova disciplina per il trattamento pensionistico di vecchiaia rimane vincolata al limite fissato dalla normativa generale per particolari categorie (es. *70mo anno di età per i Professori*);
9. a decorrere dal 1 gennaio 2012 è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione (Totalizzazione). Per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi (18 mesi);
10. resta confermato quanto previsto dall'art. 72, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti di anzianità massima contributiva, così come rideterminati dallo stesso articolo 24 (comma 20). Tale disposizione si applica anche per il triennio 2012, 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Con l'occasione si ritiene opportuno riepilogare anche le ultime novità in materia di TFS/TFR (Buonuscita) introdotte dalle leggi n. 122/2010, n. 148/2011, n. 214/2011.

La [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dispone:

- all'art. 12, comma 10, il calcolo dell'indennità di buonuscita su 2 quote, a decorrere dal 1 gennaio 2011:
  - la prima quota si calcola in base agli anni utili maturati alla data del 31/12/2010, mantenendo l'arrotondamento all'anno in cui sono maturati 6 mesi e 1 giorno, secondo la previgente normativa (*DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, articoli 3 e 38*);



- la seconda quota di TFS sarà calcolata in base agli anni utili maturati dal 01/01/2011 fino alla cessazione con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione contributiva. Tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del Codice Civile;
- all'art. 12, comma 7, l'erogazione in 3 rate dell'indennità di buonuscita per le cessazioni successive al 31/05/2010:
  - 1° rata € 90.000 (lordi)
  - 2° rata € 60.000 (lordi) erogata dopo 12 mesi dalla prima
  - 3° rata per l'eventuale a quota residua erogata dopo 12 mesi dalla seconda.

Con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono cambiati i termini di erogazione dell'indennità di buonuscita. Successivamente, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 214/2011, venendo meno la nozione di anzianità massima per il conseguimento del diritto a pensione con 40 anni di servizio, i termini di pagamento del TFS introdotti con la suddetta legge 148/2011 sono stati ulteriormente rivisti.

Si riportano, di seguito, i termini attualmente in vigore, con le seguenti specificazioni:

- i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento prima del 13 agosto 2011 mantengono la vecchia normativa:
  - 105 giorni in caso di cessazione per inabilità, decesso, limiti di età, 40 anni di servizio;
  - 6/9 mesi per le altre casistiche;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento dopo il 13 agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011:
  - 105 giorni in caso di cessazione per inabilità e decesso;
  - da 6 a 9 mesi in caso di cessazione per limiti di età, 40 anni di servizio, estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
  - da 24 a 27 mesi per le altre casistiche;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento dopo il 1 gennaio 2012:
  - 105 giorni in caso di cessazione per inabilità e decesso;
  - da 6 a 9 mesi in caso di cessazione per limiti di età, estinzione rapporto di lavoro a tempo determinato;
  - da 24 a 27 mesi in caso di cessazione per dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione).
  - da 6 a 9 mesi per "Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, c.11 del D.L. 112/2008" convertito con modificazioni nella Legge 133/2008; con messaggio del 15.5.2012 l'Inps Gestione ex Inpdap ha chiarito che, ai fini dell'individua-



*Università degli Studi di Firenze*

Area Gestione del Personale

zione del termine di pagamento del Tfs e del Tfr, tali cessazioni devono essere trattate come limiti di servizio.

Cordiali saluti.

f.to Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Orfeo

f.to Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giovanni Colucci

f.to Il Rettore  
Prof. Alberto Tesi